

P.U. 150-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 150-1/2026 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale chiesta in proprio da

ANTI CORROSIONE SARDEGNA S.R.L., con sede in Portoscuso (SU) Zona Industriale s.n. CAP 09010 Frazione Portovesme, stradario 04318, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 02174730925, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra Elisabetta Tesi (C.F. TSELBT70R61B745H, nata a Carbonia il 21.10.1970), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Nazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera, Piazza Curtatone n.7, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.7.2026 (ed assegnato al relatore in data 15.7.2026), la società Anti Corrosione Sardegna S.r.l., evidenziando il proprio stato di insolvenza, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

La società ha, a tal fine, esposto:

- di avere invano tentato il risanamento prima in sede giudiziale, con la proposta di concordato preventivo (dichiarata inammissibile dall'intestato Tribunale), poi in sede stragiudiziale protetta, con la introduzione della Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa (conclusasi senza il raggiungimento di alcun accordo);
- di essere un'impresa commerciale "non piccola", come confermato dall'analisi dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso;
- di versare in stato di insolvenza conclamata, come dimostrato dai plurimi tentativi di risanamento non andati a buon fine e dall'accrescersi dell'esposizione debitoria



nei confronti dell'erario e del sistema creditizio.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La situazione contabile prodotta – pur in assenza dell'ultimo bilancio antecedente il deposito del ricorso – evidenziano un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00 e ricavi superiori ad euro 200.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024 (cfr. docc. da 5 a 7 allegati al ricorso).

L'impresa deve, pertanto, ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione di plurimi elementi:

- i plurimi tentativi di risanamento non andati a buon fine e l'accrescersi dell'esposizione debitoria, così come documentata dal ricorrente e desumibile dalla documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria, che evidenzia una esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione pari ad Euro 2.483.433,48.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente richiamare al riguardo il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente.

6. L'accoglimento del ricorso rende superflua l'analisi dell'istanza della ricorrente debitrice di applicazione delle misure protettive e cautelari, venendo la stessa assorbita dall'apertura della liquidazione giudiziale della società.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società **ANTI CORROSIONE SARDEGNA S.R.L.**, con sede in Portoscuso (SU) Zona Industriale s.n. CAP 09010 Frazione Portovesme, stradario 04318, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 02174730925, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra Elisabetta Tesi (C.F. TSELBT70R61B745H, nata a Carbonia il 21.10.1970);
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Gianluca Fadda, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 14.12.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per



l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20/07/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



